

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3899 del 01/08/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1960 DEL 18/04/2019 ĩ DITTA SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI SVOLTA IN COMUNE DI CADEO (PC), VIA STRADA CARPANETO N. 66.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4084 del 01/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1960 del 18/04/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni della Via Emilia Piacentina con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 10/2019 del 17/05/2019, (acquisito al prot. Arpae n. 78882 del 20/05/2022), per l'attività di “allevamento bovini” svolta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S. (C.F. 00156110330) in Comune di Cadeo (PC), Strada Carpaneto n. 66, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, avente recapito nel corpo idrico superficiale “fosso poderale” confluyente nel Rio della Fontana;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 69237 del 27/04/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S. (C.F. 00156110330);

- con nota prot. n. 78060 del 10/05/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni; con la medesima nota è stata trasmessa l'istanza al SUAP, chiedendo di verificare l'eventuale applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi;

- con nota prot. n. 7713 del 17/05/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 81884 in pari data, il Suap del Comune di Cadeo ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per il procedimento unico, relativo alle richieste di Permesso di costruire e modifica non sostanziale dell'AUA, per l'intervento di ampliamento della stalla esistente sita in Comune di Cadeo (PC), Strada Carpaneto n. 66, presentato dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S. (C.F. 00156110330, attività: "allevamento bovini"), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che:

- con nota prot. n. 86688 del 24/05/2022 è stata richiesta la documentazione integrativa nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Cadeo;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 86565 del 24/05/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 94127 del 07/06/2022 sono state acquisite le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per le matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 10 del 08/06/2022 e n. 13 del 26/07/2022 Sinadoc 17039/2022) risulta che:

a. l'azienda in oggetto è dedicata all'allevamento di bovine da latte (cod Ausl 007PC060);

b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 31424 del 28/04/2022 prot n. 70094, è pari a 697 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 374 capi

Capi da rimonta: 211 capi

Vitelli: 112 capi

c. l'azienda è dotata di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti e biomasse agricole, con produzione di energia da biogas, della potenza di 210 KW elettrici. e produzione di digestato di tipo "agrozootecnico";

d. attualmente la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, è la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 9644 tonn/anno;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale, trinciato di sorgo, trinciato di triticale): 830 tonn/anno;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- ACQUE REFLUE E METEORICHE: 4790 tonn/anno;
- TOTALE: 15264 tonn/anno;

e. l'intervento di modifica richiesto è relativo al potenziamento dell'allevamento per l'aumento del numero di vacche lattifere mediante ampliamento della stalla. E' altresì prevista la realizzazione di nuove trincee per gli insilati e una platea di stoccaggio coperta, per la conservazione del digestato solido separato;

f. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, a seguito del potenziamento in esame, sarà pari a 853 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 434 capi

Capi da rimonta: 307 capi

Vitelli: 112 capi

g. la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, a seguito degli interventi in progetto, sarà la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue e di mungitura): 17.434 tonn/anno;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio farina di triticale, trinciato di sorgo, trinciato di triticale): 380 tonn/anno;

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- TOTALE: 17.814 tonn/anno;

h. la linea di trattamento del digestato verrà dotata di un ulteriore separatore, in aggiunta a quello esistente, per i quali viene stimata un'efficienza di separazione complessiva del 14 % sul t.q.;

i. per la conservazione del digestato l'azienda dispone di una vasca coperta dotata di cupola gasometrica per la raccolta del biogas e di due vasche in cemento scoperte. Per la conservazione del digestato solido separato saranno disponibili due concimaie coperte;

j. nei calcoli effettuati per la verifica della coerenza dell'impianto alle disposizioni previste dal Reg.to Reg.le n. 3/2017 per quanto attiene la capacità di contenimento delle vasche del digestato, non sono state considerate le acque meteoriche dalle trincee poste a nord del centro produttivo, raccolte in un pozzetto non collegato alla rete fognaria aziendale. Tale contributo, computabile in circa 200 mc/annui, risulta essere comunque non rilevante ai fini della verifica della capacità di stoccaggio necessaria al rispetto dei requisiti minimi previsti dal Reg.to citato;

k. al momento del rilascio del presente Atto, la disponibilità di terreno agrario, come risultante dalla Comunicazione di utilizzo agronomico numero 31424, ricevuta da Arpae il 28/04/2022 prot. n. 70094, è sufficiente a garantire il rispetto dei limiti massimi ammessi dalla Direttiva Nitrati;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:

- nota del Comune di Cadeo prot. n. 11003 del 13/07/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 116026 in pari data: parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 109449 del 01/07/2022 del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole con prescrizioni, in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1960 del 18/04/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni della Via Emilia Piacentina con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 10/2019 del 17/05/2019, (acquisito al prot. Arpae n. 78882 del 20/05/2022), alla ditta SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C. S.S. (C.F. 00156110330), per l'attività di "allevamento bovini" in Comune di Cadeo (PC), Strada Carpaneto n. 66, (che è anche sede legale), come di seguito riportato:

- **inserendo, al punto b) del dispositivo**, le seguenti **prescrizioni**, relativamente alle emissioni in atmosfera:

"p) devono essere costantemente attuate le modalità tecniche e gestionali descritte nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui al prot. Arpae n. 69237/2022 e seguenti integrazioni, tali da limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare quelle di tipo odorigeno;

q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle modifiche progettate (giusta comunicazione di modifica non sostanziale prot. n. 69237/2022) non può superare 60 giorni;

r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono

intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

s) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio delle modifiche di cui alla suddetta comunicazione prot. n. 69237/2022 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;"

- **sostituendo**, il punto **d) del dispositivo**, con il seguente:

"d) di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale, la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale (di cui alla comunicazione di modifica non sostanziale prot. n. 69237/2022) deve essere consegnato ad Arpae SAC e Servizio Territoriale, un Piano di monitoraggio, così come previsto dalla DGR 1495/2011. Detto Piano di monitoraggio dovrà illustrare anche le modalità e le frequenze del controllo quantitativo dei reflui prodotti trattati nell'impianto di digestione, la verifica dei quantitativi effettivi di digestato prodotto, sia in forma chiarificata che in forma palabile. Dopo due anni dalla data di messa a regime, dovrà essere trasmesso ad Arpae un report dei controlli effettuati. Nel caso la stima dei quantitativi di digestato, effettuata in fase progettuale, non dovesse essere confermata dai dati reali, la ditta dovrà presentare anche un piano di adeguamento delle strutture di stoccaggio del digestato prodotto;
- c) deve essere mantenuto in perfetta efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche di raccolta dei digestato. In caso di interruzione del funzionamento dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'A.R.P.A.E, al S.A.C. e al Servizio Territoriale;
- d) il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 210 Kwe, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue e di mungitura): 17.434 tonn/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio farina di triticale, trinciato di sorgo, trinciato di triticale): 380 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno; • TOTALE: 17.814 tonn/anno;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) con cadenza annuale la ditta dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale, definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- h) le trincee degli insilati dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di manutenzione, dovranno essere mantenuti puliti ed efficienti tutti i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati, evitando l'eventuale fuoriuscita accidentale di percolati o acque meteoriche contaminate verso l'ambiente circostante;
- i) i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;"

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1960 del 18/04/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni della Via Emilia Piacentina, con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 10/2019 del 17/05/2019, (acquisito al prot. Arpae n. 78882 del 20/05/2022), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cadeo per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina (provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 10 del 17/05/2019);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.